

LXXXVI.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 23 MARZO 1900

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE.

Disegni di legge:

Istituti di previdenza del personale ferroviario (<i>Discussione</i>)	Pay. 2923
CALLAINI	2933-36
DANIELI (<i>relatore</i>)	2931
	2933-13-16-17-18
FARINA EMILIO.	2925
LACAVA (<i>ministro</i>)	2925
	2926-31-35-36-10 44-47-48
NOFRI	2923
	2930-34-38-41-42
PESCETTI	2932-36
ZEPPA (<i>presidente della Commissione</i>)	2945-46

La seduta comincia alle ore 10.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì, che viene approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza del personale ferroviario.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza del personale ferroviario.

Si dia lettura del disegno di legge, come è stato modificato dal Senato.

Miniscalchi, segretario, legge. (V. Stampato n. 86-A).

Presidente. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. Ho domandato di parlare nella discussione generale, prima di tutto per osservare, come dato di fatto, che questa legge ritorna alla Camera, modificata dal Senato per alcuni articoli in modo abbastanza sostanziale, e che quindi sarebbe stato bene che essa si fosse iscritta nell'ordine del giorno nel modo e nel tempo il più regolare, tanto da permettere a chi era contrario a quelle modificazioni, di opporvisi alla sua volta o di presentare altri emendamenti. Ma ieri sera è avvenuto che all'ultimo momento, alle 20 e mezzo circa, senza che quasi nessuno se ne potesse accorgere, questo disegno di legge fu iscritto nell'ordine del giorno, e perciò gli emendamenti che io intendo appunto di presentare questa mattina hanno bisogno di dieci firme (che certamente i miei amici raccoglieranno) perchè sono mancate le 24 ore di tempo. Ma come potevano esserci le 24 ore, da ieri a sera a questa mattina?

Comunque sia, constatato questo, ripeto, come dato di fatto, entro senz'altro in argomento.

Tralascio tutto quanto riguarda la prima parte, cioè gli istituti nuovi di previdenza per coloro che verranno iscritti agli stessi dal 1896 in avanti, e quindi le modificazioni relative introdotte dal Senato, perchè in nessun modo diminuiscono l'importanza e l'efficacia della legge approvata dalla Camera, e passo alla seconda parte, e cioè a quella che riguarda gli Istituti di previdenza attuali chiamati Casse pensioni e soccorso.

Il Senato ha modificato l'articolo 9 che è diventato 10...

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Non le parrebbe meglio di discuterne all'articolo 10?

Nofri. Non faccio che un accenno generale a quelle modificazioni.

...l'articolo 16 che è diventato 17 e l'articolo 23 che è diventato 18 e 19.

Il Senato con quelle modificazioni si è preoccupato più che altro della campagna che le Società ferroviarie hanno mosso contro quegli articoli della legge che intendevano salvaguardare gli interessi dello Stato ed a limitare ad una data cifra o meglio ad una data percentuale il nuovo carico che ne sarebbe venuto ai ferrovieri in seguito ai mezzi che si sarebbero escogitati per impedire il disavanzo futuro: il Senato si è tanto preoccupato di quella campagna, che ha senz'altro abolito quanto riguardava la limitazione dell'aumento di percentuale delle trattenute sugli stipendi, ed ha invece d'altra parte stabilito che tutte quante le nuove entrate provenienti dalle sopratasse attuali, dalle tasse future e dal due per cento dell'ultra prodotto iniziale, vadano in generale al disavanzo comunque ed in qualunque tempo formatosi, senza accennare menomamente che questo disavanzo per una sola parte, e cioè per quello prodottosi fino al luglio 1885, se ne è riconosciuto ormai ufficialmente responsabile lo Stato.

La Commissione non ha voluto seguire il Senato fino a questo punto; essa si è preoccupata, e si doveva preoccupare, principalmente degli interessi dello Stato, perciò ha formulato un altro articolo che verrebbe in certo qual modo a salvaguardarli.

E su questo siamo d'accordo. Ma la Commissione si è dimenticata di quegli altri interessi a cui accennavo, e che nel complesso, se si guardano le cifre, toccano assai più direttamente la borsa delle ferrovie, e cioè quelli dei ferrovieri.

Essa, questi interessi li ha proprio trascurati ed ha lasciato infatti che l'articolo del Senato il quale li riguardava rimanesse tale e quale. Ma su questo ritorneremo a proposito degli emendamenti, giacchè ho detto che sarò breve e voglio mantenere la parola.

Comunque, sta il fatto che la legge, questa disgraziata legge che ormai da due anni vagola tra Senato e Camera senza che si venga mai ad una conclusione, ritorna da

noi assai peggiore di quello che c'era venuta la prima volta ed era stata approvata. Se allora c'erano delle lacune, delle vere mancanze ed anche qualche ingiustizia, oggi ci sono le stesse lacune, le medesime mancanze e delle ingiustizie di più.

Mi si obietterà comunque che siccome in porto deve bene arrivare, è bene approvarla senz'altro a tamburo battente come è stata concordata fra Commissione e Governo, assenziente, pare, l'Ufficio Centrale del Senato, e lasciare quindi che ritorni colà per essere senz'altro approvata.

Ora io capirei questo ragionamento quando la legge nuovamente approvata da noi andasse senz'altro in esecuzione. Ma dal momento che deve pure ritornare al Senato, se è vero che l'articolo 21 dalla Commissione nuovamente compilato d'accordo col Governo è sostanzialmente diverso dall'articolo del Senato, tanto vale che noi abbiamo la pazienza di intrattenerci un po' sopra e vedere di mantenere anche quegli altri articoli che dal Senato furono modificati a danno dello Stato e dei ferrovieri.

A tale proposito però vedo che la Commissione osserva nella sua relazione:

« Ma di fronte alla necessità ed urgenza dei provvedimenti di cui trattasi, e di fronte al fatto che il Governo aveva già precedentemente accettate quelle modificazioni che furono poi votate dal Senato, tranne una sola, della quale si parlerà più innanzi, la vostra Commissione, anche per evitare un conflitto tra i due rami del Parlamento, abbandonò l'idea di riproporvi le disposizioni già approvate dalla Camera, e si rassegnò a presentarvi quelle che ebbero il suffragio del Senato. »

Ora io non comprendo come per evitare questo conflitto si debba dalla stessa Commissione dichiarare che ci si rassegna a quanto ha fatto il Senato! Ma allora, andando avanti di questo passo, è perfettamente inutile che le leggi approvate dalla Camera e dal Senato modificate ritornino a noi; lasciamo che tutto quanto fa il Senato, per quanto sia diverso da quello che ha fatto la Camera, rimanga addirittura legge dello Stato!

Io credo che per quanto si possa generare conflitto, non si debba assolutamente trascurare quegli altri interessi a cui ho accennato, e specialmente quelli che più d'ogni altro sono consacrati nella legge, cioè gli

interessi dei ferrovieri; perchè se è vero che questi istituti di previdenza è principalmente per i ferrovieri che si vanno riordinando, se è vero che in tal modo si vuole assicurare ad essi una vita tranquilla, è strano d'altra parte che proprio quegli interessi siano i soli sacrificati con quel riordinamento.

Io pertanto mi riservo di presentare degli emendamenti agli articoli che direttamente o indirettamente hanno turbato gli interessi dei ferrovieri e dello Stato; e, con ciò, termino queste mie poche parole sulla discussione generale, col meravigliarmi per la seconda volta, che una legge di tanta importanza, una legge così lungamente discussa da noi ed in Senato, e che può dar luogo ad un conflitto fra quell'Alto Consesso e la Camera, sia stata portata, nel modo e nella forma che ho accennato, davanti a noi.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli colleghi, questa legge, come sapete, due volte è stata approvata dalla Camera, e poi dal Senato; il quale l'ha modificata in parecchi punti, non così sostanzialmente però, come l'onorevole Nofri ha indicato. Due sono state le modificazioni maggiori, quelle cioè degli articoli 17 e 21. Per quanto concerne l'articolo 21, la nuova formola che vi proponiamo, d'accordo con la vostra Commissione, mentre tutela gli interessi dello Stato, non tocca alcuna delle questioni che si vogliono riservate; per quanto riguarda l'articolo 17 (16 dell'antico disegno), io credo anche che gl'interessi dello Stato e dei ferrovieri siano stati salvaguardati.

Ma siccome l'onorevole Nofri ha detto che, al momento della discussione di quei due articoli, presenterà degli emendamenti, mi riservo di rispondere allora. Intanto mi preme di rilevare che questo disegno di legge è proprio la *navette* che va e torna da un punto all'altro; e, se noi continueremo ad introdurvi delle modificazioni, esso non andrà in porto, contro lo stesso desiderio dell'onorevole Nofri. Egli, sostenitore come è degli interessi dei ferrovieri (e del resto ne è sostenitore ancor di più il Governo), vorrà, credo, riconoscere che questa legge, così com'è ora proposta, soddisfa abbastanza e contempera gli interessi dello Stato e del personale ferroviario. Che se, a nostra volta, volessimo

ammettere nuovi emendamenti, ritengo che si farebbe opera contraria al comune intento e si renderebbe impossibile la sollecita approvazione della legge, con grave scapito degli interessi non solo dello Stato e delle Società, ma anche, ed anzitutto, del personale ferroviario.

Debbo poi aggiungere che il potere legislativo è diviso fra la Camera ed il Senato. La Camera ha approvato due volte questa legge, ma anche il Senato aveva diritto di apportarvi quegli emendamenti che credeva. Io non contesto già alla Camera la facoltà di aggiungerne altri, ma mi credo in dovere di segnalare alla Camera le conseguenze che se ne avrebbero, e raccomandarle di far sì che questo disegno di legge approdi al più presto, altrimenti, esso andrà (già l'ho detto), come una *navette*, da uno all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Emilio Farina.

Farina Emilio. Io tengo conto dell'osservazione che ha fatto il ministro; e, se egli vorrà rispondermi sopra uno degli appunti principali che trovo da fare a questa legge, mi asterrò dal dargli la molestia di presentare un emendamento.

Il difetto principale che trovo in questa legge, è quello di preparare un conto collettivo, senza provvedere al modo del riparto. Sono appunto i conti collettivi, non ripartiti anno per anno, quelli che hanno preparato le dolorose disillusioni dell'epoca presente. I disavanzi delle Casse da che cosa provengono? Dal non avere attribuito, individuo per individuo, i risparmi e quello che era devoluto sull'insieme del conto comune. A questo difetto vorrebbe provvedere la legge attuale, mediante i conti personali. Ma accanto al conto personale sta un conto generale, un conto comune, il cui riparto non è fatto, che all'epoca in cui cominciano i collocamenti a riposo. Così, si andrà avanti per 25 anni, accumulando sempre somme su questo conto collettivo, le quali porteranno una cifra grande in apparenza, ma piccola se sarà distribuita. Che cosa succederà? Si faranno i primi collocamenti a riposo con una certa larghezza, interpretando la legge delle distribuzioni con molta larghezza, e accadranno poi, nel conto collettivo, gli stessi disavanzi che si sono creati oggi sui conti sociali delle Società. Perchè, se il difetto

delle Casse attuali, è quello di non ripartire il patrimonio comune in modo sicuro, in modo da aver prestato luogo ad illusioni ed a cattive interpretazioni della legge, in modo di non aver potuto offrire cambiamenti, a misura che mutavano, sia le tavole di mortalità, sia le somme accumulate; perchè vogliamo lasciare alla legge questo grave inconveniente, che si debba ripartire ogni 25 anni?

Per togliere questo grave inconveniente, per fortuna, abbiamo degli esempi, e ce li ha forniti il Parlamento con la Cassa sulle pensioni della vecchiaia. In questa Cassa il conto è ripartito anno per anno ed è distribuito, al 31 dicembre di ogni anno, in proporzione dei versamenti, a ciascuno dei partecipanti. Io chiederei che una simile disposizione fosse adottata per le Casse pensioni ferroviarie. Mi pare che il testo della legge, per quanto sia molto oscuro, permetta di farlo anche con lo statuto; perciò, se l'onorevole ministro vorrà darmi assicurazione, che nella compilazione dello statuto si terrà conto di questo desiderio, che credo corrisponda ad un'assoluta necessità, se vogliamo evitare nuove disillusioni e nuovi gravissimi disavanzi, cioè gli stessi pericoli e gli stessi inconvenienti che ora cerchiamo di evitare, io gli risparmierei la molestia di presentare un emendamento.

Fu presentato un emendamento, per rispettare i diritti che avevano acquisiti gli impiegati delle ex-Romane. Su questo mi risparmio ogni spiegazione, perchè l'onorevole ministro conosce la cosa bene a fondo. Se vorrà dire qualche parola che ci tranquillizzi sarà tanto di meglio, e questo permetterà di mandare più presto la discussione alla fine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Fin da quando per la prima volta questo disegno di legge venne dinanzi al Parlamento, si fece rilevare la differenza che passava fra esso ed altri progetti, cioè che i nuovi Istituti di cui tratta il titolo primo, debbono crearsi col sistema del conto individuale temperato dal conto collettivo; sempre però nel concetto, che sia assolutamente esclusa la possibilità di nuovi disavanzi dovuti al funzionamento di quegli Istituti. Difatti tutto il titolo primo ha questo concetto, che ciò a cui avranno diritto gli agenti iscritti agli Istituti mede-

simi non potrà in nessun caso superare la entità dei rispettivi conti individuali, più quella quota di conto collettivo che sarà possibile di assegnare a ciascun agente in proporzione dell'effettivo ammontare di tale conto, ed in quei casi e con quelle norme che saranno fissate come dice l'articolo 7. Vede dunque l'onorevole Farina, come su questo punto non abbiano fondamento le sue apprensioni.

L'onorevole Farina mi raccomanda che nella compilazione degli statuti...

Farina Emilio. L'articolo 7.

Lacava, ministro dei lavori pubblici... si tenga conto di quanto egli ha detto.

Io non ho nessuna difficoltà di accettare questa sua raccomandazione, e di provvedere che ne tenga il debito conto la Commissione speciale che, giusta l'articolo 12, dovrà compilare gli statuti definitivi della Cassa pensioni e di mutuo soccorso,

Per quanto riguarda poi gli impiegati delle ex-ferrovie Romane, l'onorevole Farina deve considerare che su questa questione, che è stata sollevata alla Camera prima ed al Senato poi, tanto il relatore dell'Ufficio Centrale del Senato quanto io stesso dimostrammo, prima di tutto, che gli impiegati i quali si trovano nella condizione di reclamare, non sono molti. Deve considerare inoltre che si è tolto dall'articolo 13 votato dalla Camera la parte prima, dove era detto che le pensioni si sarebbero liquidate nella misura dei nove decimi dell'ammontare complessivo del tre per cento dello stipendio, ecc.; il che significa che rimane impregiudicata, nella compilazione degli statuti definitivi, la misura delle pensioni, la quale è da ritenere che verrà determinata, avendo, per quanto sarà possibile, riguardo ai trattamenti degli statuti vecchi, non esclusi quelli delle ex-Romane.

E pertanto lo ripeto, con l'aver tolto dall'articolo 13 la tassativa disposizione, secondo la quale la pensione doveva essere proporzionale alle ritenute, lascia affatto impregiudicata la condizione degli impiegati delle ex-Romane. Ma poi essi hanno tuttora il diritto di opzione. Mi è sembrato che l'onorevole Farina mettesse in dubbio questo diritto; ma io invece confermo che questo diritto esiste tuttora, e perciò, prima che siano approvati gli statuti definitivi di cui all'articolo 12, gli impiegati delle ex-Romane, che andranno a riposo, lo potranno esercitare

anch'essi per trovarsi nelle condizioni in cui si trovano gli altri, che li hanno preceduti.

Ad ogni modo, come ho già detto in Senato, io raccomanderò alla Commissione la condizione di questi impiegati; non senza ripetere qui una osservazione da me fatta in Senato, e cioè che gli statuti delle ex-Romane contengono un articolo, in cui si dice che il Comitato di amministrazione può variare le trattenute e quindi diminuire gli assegni; e che stando così le cose, il diritto di opzione, anche inteso nei limiti nei quali gli interessati vorrebbero esercitarlo, potrebbe non avere gli effetti che essi se ne ripromettono.

Dopo queste dichiarazioni, spero che la Camera vorrà approvare il disegno di legge.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli,

Onorevole ministro, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

TITOLO I.

Ordinamento del nuovo Istituto di previdenza per il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1897, ciascuna delle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula deve creare entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a favore del personale assunto in servizio a partire dal 1. gennaio 1897, un Istituto di previdenza, avente per base il sistema del conto individuale.

L'Istituto sarà regolato da speciale statuto, che dovrà essere approvato per decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto di previdenza è disciplinato in modo identico per ciascuna delle Società esercenti, ed è composto di due sezioni che hanno comuni le funzioni di previdenza, ma di cui ciascuna ha patrimonio ed ordinamento distinti.

La prima sezione comprende il personale a paga mensile ed annua.

La seconda sezione comprende il personale a paga giornaliera, e, oltre alla previdenza, provvede anche al servizio sanitario e ai sussidi di malattia.

Le due sezioni possono pure provvedere al servizio di indennità, in caso di infortuni sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, numero 80, e le relative disposizioni speciali saranno determinate con gli Statuti di cui al precedente articolo 1°.

(È approvato).

Art. 3.

Il patrimonio di ciascuna sezione è costituito:

a) dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennità dei compartecipanti;

b) dalle ritenute straordinarie in occasione di ammissioni in ufficio stabile o di aumento di stipendi degli stessi compartecipanti;

c) dai depositi volontari dei compartecipanti da accreditarsi in conto separato;

d) dai contributi della Società esercente;

e) dai proventi accessori specialmente destinati agl'Istituti di previdenza, come il prodotto della vendita dei biglietti per ingresso nelle stazioni e qualcuno dei proventi indicati al comma 3 dell'art. 66 e al comma 3 dell'art. 67 del capitolato per la rete Adriatica e Mediterranea e al comma 3. dell'art. 62 e al comma 3. dell'articolo 63 del capitolato per la rete Sicula, i quali potessero eventualmente essere destinati all'Istituto di previdenza;

f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

g) dagli utili derivanti dall'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto;

h) dal fondo di riserva per rischio di cui all'art. 9.

Le ritenute ordinarie non potranno essere maggiori del 5 e mezzo per cento sugli stipendi, assegni e indennità dei compartecipanti alla Sezione prima dell'Istituto e del 3 e mezzo per cento sulle paghe dei compartecipanti alla Sezione seconda.

Le ritenute straordinarie non potranno essere minori di quelle da corrisponderci alle attuali Casse - pensioni e ai Consorzi di mutuo soccorso in occasione di ammissione regolare od eccezionale ad un ufficio stabile o in occasione di aumento di stipendi.

Il contributo della Società esercente non

sarà mai inferiore al montare delle ritenute ordinarie e straordinarie di cui sopra.

I depositi volontari dei compartecipanti vanno in aumento del capitale accumulato nei conti individuali, di cui all'articolo seguente, non possono essere ritirati che quando il compartecipante cessi dal servizio, e non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quinto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione di un agente esso ha facoltà di versare nell'Istituto di previdenza, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Sono applicabili anche ai depositi volontari e alle ritenute degli impiegati le disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni.

I proventi accessori assegnati all'attuale Cassa pensioni e quelli assegnati all'attuale Consorzio di mutuo soccorso di ciascuna Società, secondo i rispettivi Statuti, debbono essere ogni anno ripartiti: i primi fra l'esistente Cassa pensioni e la Sezione prima del nuovo Istituto, e i secondi fra l'esistente Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda dell'Istituto medesimo, in ragione dell'ammontare degli stipendi ed assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Analogamente saranno ripartite le maggiori entrate che potranno venire in seguito assegnate in comune alle Casse esistenti ed al nuovo Istituto.

(È approvato).

Art. 4.

Le entrate di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: *individuale* e *collettivo*.

Il conto *individuale* deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante, ed è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Società, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi salvo per la seconda sezione il prelevamento di cui al seguente art. 5. Il conto *collettivo* è costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti a conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.

(È approvato).

Art. 5.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia è a carico del conto individuale.

La spesa pel servizio sanitario deve ripartirsi ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la sezione seconda del nuovo Istituto, nella proporzione stabilita col penultimo comma del precedente articolo 3 per i proventi accessori.

(È approvata).

Art. 6.

Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:

a) agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 di età, ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di età;

b) agli agenti collocati a riposo per invalidità debitamente constatata, purchè abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;

c) agli agenti collocati a riposo per inabilità permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;

d) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;

e) alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera c, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.

Però in qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai paragrafi precedenti, esso avrà sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del compartecipante.

I diritti accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.

I depositi volontari di cui all'art. 3 c) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal compartecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti passano al conto collettivo.

(È approvato).

Art. 7.

Le somme accumulate nel conto collettivo devono distribuirsi agli agenti collocati a riposo e ai loro aventi diritto, di cui alle lettere a), b) c) d) e) dell'articolo precedente, in base ad apposite norme che dovranno essere approvate per Decreto Reale da emanarsi con procedimento analogo a quello stabilito nell'art. 1 per l'approvazione dello Statuto.

(È approvato).

Art. 8.

Le somme dovute ai partecipanti per indennità a causa di infortuni sul lavoro a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, saranno interamente rimborsate dalle Società esercenti alle sezioni dell'Istituto, che provvedono al relativo servizio come dall'articolo 2 della presente legge.

Le Società però o gli Istituti di previdenza non sono tenuti a rimborsare le indennità stabilite per inabilità permanente parziale, finchè il partecipante colpito da tale inabilità continua il servizio presso la Società senza riduzione di salario.

Quando a causa di infortunio sul lavoro il partecipante è colpito da inabilità permanente assoluta oppure da morte, egli o i suoi aventi diritto, oltre l'indennità dovuta per legge, hanno il diritto di ottenere dall'Istituto di previdenza il rimborso dei capitali accumulati nel conto individuale mediante le ritenute versate, i depositi volontari e i relativi interessi. Ma ogni altra attività del conto individuale passa al conto collettivo.

Se il partecipante, a causa d'infortunio, è colpito da inabilità temporanea, si applicano le speciali disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 della presente legge.

Art. 9.

Le somme spettanti ai partecipanti, alle vedove ed ai figli minorenni, ai termini degli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Quando la partecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni, le somme spettanti ai partecipanti, alle vedove ed ai figli, anziché convertite in assegni vitalizi, potranno essere corrisposte in una sola volta nei casi e secondo le norme che verranno fissate nello Statuto.

In ogni caso l'assegno vitalizio a favore del quiescente non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio e il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di partecipanti della prima sezione dell'Istituto, e quello di L. 2.50 al giorno per quelli della seconda sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove dei partecipanti della prima sezione non deve superare i due quinti dello stipendio preaccennato, nè il limite massimo di L. 4000.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui ai capoversi precedenti, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Il servizio degli assegni vitalizi verrà fatto dall'Istituto di previdenza o da quell'altro Istituto che sia autorizzato dal Governo per R. decreto da emanarsi con procedimento eguale a quello di cui all'art. 1 capoverso.

Qualora il servizio venga fatto dagli Istituti di previdenza, a garanzia del detto servizio dovrà essere formato un fondo di riserva per rischio da istituirsi mediante ritenute sugli assegni vitalizi o sui capitali da convertirsi in assegni vitalizi.

Con decreto reale da emanarsi con procedimento uguale a quello indicato all'art. 1 per l'approvazione dello statuto, saranno approvate le tariffe per la conversione dei capitali in assegni vitalizi.

Ad ogni triennio sarà fatto il bilancio tecnico dell'Istituto, e quando dai risultati di esso si rendano necessarie variazioni di ritenute e di contributi entro i limiti di cui al precedente articolo 3, o variazioni delle tariffe per la conversione dei capitali, le une e le altre dovranno essere emanate per decreto reale conforme all'articolo 1, ma le nuove tariffe per la conversione dei capitali in assegni non saranno applicate ai quiescenti di data anteriore al decreto.

(È approvato).

Art. 10.

Il nuovo Istituto, per ciascuna Società è amministrato da un Comitato diviso in due sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilità sono determinati dallo Statuto.

Nel Comitato, composto in maggioranza di membri scelti dalla Società esercente, il personale ferroviario sarà rappresentato da

persone elette fra i partecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dallo Statuto.

Sui nuovi Istituti verrà esercitata una diretta vigilanza governativa per mezzo di delegati nominati dai tre Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro con le norme che saranno stabilite nel Regio Decreto di cui all'articolo 1.

I delegati stessi interverranno nelle adunanze dei Comitati amministrativi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Nofri e da altri colleghi, il quale suonerebbe in questo senso. All'articolo 10, terzo comma, togliere le parole « composto in maggioranza di membri scelti dalla Società ferroviaria. »

L'onorevole Nofri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Nofri. Già dissi nella discussione generale che il Senato, nelle modificazioni apportate alla legge, aveva un po' trascurato ed anche sacrificato gli interessi di coloro, per i quali sono stati fatti appunto questi Istituti di previdenza, che si vogliono riordinare. Infatti questo sacrificio comincia subito all'articolo 10.

Ricordo che alla Camera, nel marzo dell'anno scorso, vale a dire ad un anno di distanza, quando si discusse questo articolo, che allora portava il numero 9, io proposi un emendamento, mediante il quale si stabiliva al comma terzo, che nei Comitati amministrativi degli Istituti di previdenza, il personale doveva essere rappresentato elettivamente per la metà. Avvenne una discussione ed il ministro d'allora, che è ancora quello di adesso, accettò subito, insieme alla Commissione, quell'emendamento, con una semplice correzione però, la quale faceva sì che la rappresentanza del personale, invece della metà, fosse del quarto; ed io, purchè passasse il principio di quella rappresentanza, accettai quel quarto.

Ricordo che l'onorevole Prinetti, in quella occasione, sostenne il mio primitivo emendamento e dimostrò brevemente ed efficacemente quanto esso fosse necessario e giusto. Oggi il Senato mantiene il principio già accennato da me ed approvato dalla Camera, e cioè la elettività dei membri del personale ferroviario nei Comitati amministrativi degli

Istituti: però aggiunge un inciso nell'articolo col quale stabilisce che i Comitati amministrativi citati dovranno essere composti in maggioranza di membri scelti dalle Società esercenti.

Io davvero non capisco come, trattandosi, badate bene, in questo caso, degli Istituti nuovi e non delle Casse in funzione, dove le Società esercenti potrebbero vantare un diritto quesito anche perchè vi versano una somma maggiore di quella degli agenti ferroviari; trattandosi, ripeto, degli Istituti nuovi, dove da una parte e dall'altra si versano le stesse somme e si hanno le stesse responsabilità, e quello che è più si basano sul sistema del conto individuale e quindi senza l'obbligo tassativo, pur troppo, che le Società in avvenire debbano pagare dei disavanzi, si sia potuto aggiungere quell'inciso, nemmeno leggendo queste poche parole con le quali ha voluto giustificarlo il relatore del Senato.

Dice infatti il relatore:

« Ma la maggioranza della rappresentanza nel Comitato amministrativo spetta pur sempre alla Società esercente. E ciò si fa opportunamente e a buon diritto; perocchè nella gestione di un istituto di tal fatta che deve tutelare gli interessi e amministrare i fondi di migliaia e migliaia di persone, come vi ha una grande responsabilità, così vi deve corrispondere una solidità finanziaria che solo la Società esercente può presentare. Inoltre come accennammo sopra, la Società rappresenta l'elemento forte e stabile, la continuità di tradizioni e di amministrazione, e l'uguaglianza di trattamento verso tutti, perchè essa ha un interesse eguale di trattar con equità le schiere di funzionari già andati in pensione, come le schiere tuttora in servizio, così le schiere più lontane come le più vicine alla vecchiaia e al riposo, ecc. »

Io osservo che non è affatto vero che la Società si assuma una responsabilità maggiore di quella che si assume il personale. Giacchè qui si tratta, ripeto, di conti individuali: gli istituti di previdenza nuovi non hanno nulla a che fare, per quanto riguarda la responsabilità, con gli istituti attuali. Quindi se domani, per caso, un ribasso del tasso della rendita dovesse necessariamente ridurre le pensioni concesse dagli Istituti nuovi, la Società non avrebbe altro che ad annunziare al personale questa bella notizia

e prepararlo quindi a ricevere a suo tempo un trattamento di quiescenza inferiore a quello che era calcolato antecedentemente.

Ora all'infuori di questo fatto della diminuzione probabile di quel trattamento per le circostanze della diminuzione del tasso della rendita, ci sono o ci possono essere altri fattori, che possono produrre una minore rendita vitalizia, per gli iscritti ai nuovi Istituti, ma anche allora non si comprende egualmente quale altra responsabilità possano assumersi le Società. Quella forse di custodire i capitali? Ma io non capisco che razza di responsabilità questa sia, dal momento che tali capitali possono investirsi in titoli o essere in ogni modo custoditi, ad esempio, nella Cassa depositi e prestiti, oppure in quella di qualche forte Istituto di Credito.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Ma se la Commissione accetta il suo emendamento!

Nofri Allora cesso senz'altro di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. La Commissione, i cui membri ho interpellati or ora, consente nell'emendamento dell'onorevole Nofri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Se il Ministero ha accettato nel Senato la formula, che ora si discute, si è perchè rimaneva sempre la garanzia da parte del Governo. Come l'onorevole Nofri sa, lo statuto deve essere approvato dal Governo con Decreto Reale dietro proposta di tre ministri. Ora voi comprendete che anche colla forma deliberata dal Senato c'era sempre la garanzia stabilita nell'articolo primo. Ad ogni modo io non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Nofri, perchè risponde a ciò che la Camera aveva da prima deliberato ed approvato.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Nofri ed accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nella forma che è stata ripetutamente letta alla Camera.

(È approvato).

Così, se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà anche approvato l'articolo 10 con l'emendamento testè deliberato.

(È approvato).

Art. 11.

Le spese di amministrazione dell'Istituto sono a carico della Società esercente.

(È approvato).

TITOLO II.

Provvedimenti per il riordinamento degli statuti delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione composta di rappresentanti del Governo, delle Società ferroviarie esercenti e dei Comitati amministrativi delle attuali Casse di pensione e mutuo soccorso, compilerà gli statuti definitivi di queste attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.

Tali statuti saranno identici per le tre Società ed obbligatori per tutto indistintamente il personale delle Società medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti statuti definitivi.

Gli statuti stessi saranno approvati per Decreto Reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello statuto del nuovo Istituto di previdenza.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno dell'onorevole Pescetti ed altri undici deputati, che è del tenore seguente: « Aggiungere al secondo comma dell'articolo 12 le seguenti parole: È però riservato agli impiegati ed agli agenti delle ferrovie ex-Romane il diritto di optare, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla applicazione della presente legge, per il trattamento fissato dal rispettivo vecchio statuto, anzichè dagli statuti definitivi. »

L'onorevole Callaini poi ed altri nove colleghi hanno presentato un emendamento, come aggiunta al numero 3 dell'articolo, nella forma seguente: « Quanto agli impiegati delle ex-ferrovie Romane, la liquidazione della loro pensione sarà effettuata secondo il regolamento della detta Società, ma in base allo stipendio percepito nel giorno in cui andrà in vigore il nuovo statuto. »

L'onorevole Pescetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Pescetti. Onorevoli colleghi, del pensiero al quale si ispira l'emendamento che sostengo, si occupò anche il Senato nella discussione fatta nella seduta del 1° marzo corrente. Ne furono patrocinatori uomini autorevoli come il senatore Finali e lo stesso relatore senatore Roux.

Avete già udito che nella discussione generale, oggi fatta, l'onorevole Farina ha accennato allo stesso concetto, da cui muove l'emendamento proposto e che porta la firma anche di uomini d'ordine quali gli onorevoli Tecchio e Guicciardini.

Nello stesso ordine di idee si muove l'emendamento presentato dal collega Callaini. Noi insistiamo quindi sul nostro emendamento senza pretendere alla sua forma specifica: ma la Camera non può sottrarsi al dovere di essere sincera e chiara quando formula le leggi. È evidente che di fronte alla possibilità che siano misconosciuti dei diritti, che in specie hanno il carattere di diritti quesiti, la legge deve adottare la dizione lucida o del loro esplicito riconoscimento o della loro menomazione. Non è raccomandabile il sistema di una raccomandazione che il ministro promette di fare sul riconoscimento di questi diritti dinanzi la Commissione chiamata a compilare i nuovi statuti. Quindi è questione di serietà e di sincerità; e questa serietà e sincerità io credo che l'Assemblea vorrà addimostrare.

Dirò poche parole perchè tutti coloro che sono in questa Camera e che non hanno avuto occasione di fare studi speciali sul riordinamento delle Casse di previdenza ferroviarie, comprendano qual'è la questione che si presenta, e che desideriamo nettamente risolta.

Fin da quando le antiche Società ferroviarie si aggrupparono sotto il nome di Società dell'Alta Italia, Calabro-Sicule, Meridionali e Romane incominciò quel movimento di riordinamento delle Casse-pensioni e delle Casse di Mutuo Soccorso, che fece capo ai vecchi statuti. Vennero le Convenzioni del 1885 e cogli statuti del 1890 fu riconosciuto che gli impiegati delle vecchie Società avevano il diritto di optare per i nuovi statuti o per i vecchi.

Oggi si tratta di rivedere ancora una volta gli statuti di previdenza che riguardano tanto il mutuo soccorso, come la Cassa-pensioni. Che cosa dobbiamo dire, onorevoli colleghi, per essere in coerenza con quello

che si fece nel 1890? Che cosa dobbiamo dire perchè la legge esprima qual'è il nostro intendimento in ordine a questo diritto? Dobbiamo scrivere nella legge che gli impiegati delle cessate Società (e nel caso si specificano quelli delle ex-Romane che si lamentano giustamente perchè verrebbero lesi) conservano integro il diritto di optare per il vecchio statuto della Società alla quale appartenevano. Questo chiedeva l'onorevole Finali al Senato; questo sostenne l'onorevole Roux; questo ha sostenuto l'onorevole Farina; questo si appresta a sostenere l'onorevole Callaini, questo chiedo e sostengo ancora io. Che cosa risponde a noi l'onorevole ministro e che cosa rispose al Senato? Richiamo l'attenzione speciale della Camera sulle risposte date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

La risposta data al Senato, e quella ora pronunciata in replica all'onorevole Farina durante la discussione generale, non può troppo soddisfare chi ama la chiarezza.

L'onorevole ministro ha detto che avrebbe fatto delle raccomandazioni nel senso da noi desiderato alla Commissione che formulerà i nuovi statuti. La promessa di raccomandazione è certo un segno di simpatia e di favore; ma, trattandosi di un diritto, noi dobbiamo dichiarare esplicitamente che li vogliamo riconosciuti.

Diversamente ci mettiamo sul pendio del favore, anzichè sulla strada maestra della affermazione di un diritto. È poi da notare che il ministro stamane ha adoperato alla Camera una formula di assicurazione più blanda.

Al Senato l'onorevole ministro disse all'onorevole Roux ed all'onorevole Finali che accoglieva « di buon grado le raccomandazioni fatte, delle quali verrà tenuto il debito conto dalla Commissione ordinatrice degli statuti definitivi. »

Oggi, il ministro, ha dichiarato che sottoporà volentieri alla Commissione l'esame di quei desideri. In questo linguaggio vi è qualche cosa di buono, ma non vi è tutto. Perciò noi invitiamo la Camera ad approvare il nostro emendamento.

Nè si obietti che negli statuti delle casse di previdenza delle ex-Romane era insita la variabilità degli impegni e delle trattenute in rapporto alle condizioni finanziarie delle casse di previdenza, perchè, in seguito alla

legge del 1885, si salvaguardò cogli statuti del 1891 questo diritto dell'opzione. Ogni anima buona sente che non è giusto adattare il congegno economico della vita di una società morta al congegno di una nuova grande società. Gli operosi vecchi impiegati, i quali nei primi anni lavorarono con paghe meschine, avevano la speranza di una discreta pensione nella loro vecchiaia; fu questo per loro un conforto, uno stimolo lontano, ma permanente.

Nell'allargarsi della vita delle Società ferroviarie, così avida di lucri, non è onesto che troviamo un pericolo ed un danno. Quindi la stessa ragione di equità e di giustizia che portò la legge del 1885 a salvaguardare i diritti degli impiegati delle Romane, impone oggi a noi, egregi colleghi, di salvaguardare con formula esplicita i loro diritti. Lasciate che io spero almeno che in questione siffatta ci troveremo tutti d'accordo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

Callaini. L'emendamento che io ho proposto tende allo stesso scopo cui tende quello già svolto dall'onorevole Pescetti. Quindi sarà anche più breve di lui. Mi preme soltanto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sopra un precedente di tale questione.

Il personale ferroviario delle ex-Società Romane domandò da principio l'integrale esercizio del diritto di opzione, che fu riconosciuto anche dagli ex-ministri Perazzi e Colombo, nella loro relazione del 28 aprile 1896.

Quando fu presentato il disegno degli Istituti di previdenza, nel febbraio dell'anno passato, questo diritto di opzione fu tolto; e qui fu presentato nel senso di concederlo, un emendamento firmato, tra gli altri, dall'onorevole Nofri e da me stesso, al quale la Camera non fece buon viso.

Fu allora che gli impiegati delle ex-Ferrovie Romane, che si sentivano gravemente lesi nei loro diritti ed interessi, presentarono una petizione al Senato, che ebbe assai lusinghiera accoglienza, tanto che l'onorevole Finali e lo stesso relatore della legge, il senatore Roux, raccomandarono al ministro le aspirazioni di quegli impiegati.

Ora essi che cosa domandano? Domandano che la liquidazione della loro pensione sia fatta col regolamento delle antiche Fer-

rovie Romane, sulla base dello stipendio che il personale avrà nel giorno in cui sarà mandato in pensione. Ciò è perfettamente giusto. Con lo statuto andato in vigore il primo gennaio 1890 e con la legge, che si esamina, si è riconosciuto equo di aumentare di un quindicesimo la pensione di tutti gli impiegati ferroviari (sono 34,000), provenienti dalle Ferrovie dell'Alta Italia, Meridionali e Calabro-Sicule, la quale con i vecchi loro regolamenti veniva liquidata sui cinque sestieri dei rilasci fatti, mentre ora si liquida su nove decimi dei rilasci stessi.

Ora io dico: non pare giusto nè equo che si debba sacrificare una piccola minoranza di impiegati, proveniente dalle dette Ferrovie Romane, alcuni dei quali, quando verrà loro liquidata la pensione, a conti fatti, perderanno circa 400 lire all'anno.

Si consideri che fra il personale delle Ferrovie ex-Romane v'è un numero di impiegati della antica ferrovia centrale toscana che è il più danneggiato fra i danneggiati, perchè cominciò la sua carriera con stipendi iniziali piccolissimi e quindi avrebbe nella liquidazione una perdita ragguardevole, sensibile, ingiusta.

Veramente le dichiarazioni che l'onorevole ministro fece in Senato mi parvero più rassicuranti di quelle fatte or ora rispondendo all'onorevole Farina.

Noi non possiamo contentarci di questa risposta; bisognerebbe che l'onorevole ministro prendesse un impegno formale per tutelare le ragioni, i diritti e gli interessi di quegli impiegati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. La Commissione, interessata da alcuni dei colleghi che oggi hanno qui parlato, ha esaminato attentamente la questione ora sollevata, ed ha deliberato di rimettersene alle dichiarazioni fatte dal Governo innanzi al Senato e che furono testè confermate davanti alla Camera.

Dirò soltanto che nei disegni di legge, approvati dalla Camera nelle tornate del 23 marzo e 8 dicembre 1899, nessuna risoluzione, conforme a quella che oggi viene proposta dagli onorevoli Pescetti e Callaini, è contenuta; ed aggiungo anzi che nella discussione del marzo (non ricordo la tornata precisa) un emendamento, conforme a quello proposto oggi, fu presentato, mi pare, dall'onorevole

Nofri, e, posto in votazione, fu dalla Camera respinto.

Il diritto di opzione non può essere ammesso oltre l'applicazione degli Statuti nuovi definitivi che si faranno per gli Istituti di previdenza; ammetterlo anche oltre l'applicazione di quegli Statuti importerebbe una disarmonia completa ed una incertezza nei calcoli che si devono fare perchè i bilanci delle Casse di previdenza possano rimanere in equilibrio. Questo equilibrio non può ottenersi che mediante due coefficienti: l'aumento dei contributi e l'aumento delle ritenute.

Finora si è verificato l'aumento dei contributi, sia da parte dello Stato, sia da parte delle Società, ma non si è mai verificato l'aumento delle ritenute, anzi dagli statuti provvisori applicati nel 1890 le ritenute furono diminuite. (*Interruzione del deputato Nofri*). Furono, nel loro complesso, diminuite, onorevole Nofri.

D'altra parte giova far considerare tanto all'onorevole Pescetti quanto all'onorevole Callaini, che gli statuti delle ferrovie Romane contengono una disposizione per la quale l'aumento delle ritenute è possibile, e gli interessati vi debbono sottostare, e quindi la condizione di costoro può essere peggiorata. Ora a ciò i proponenti debbono por mente, che con le loro proposte, anzichè recare vantaggio agli impiegati ferroviari, potrebbero eventualmente recare loro danno.

Per queste ragioni la Commissione è dolente di non potere accettare nè l'emendamento dell'onorevole Pescetti nè quello dell'onorevole Callaini, e li prega di voler desistere dalle loro proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. Rispondo immediatamente al relatore che mi ha fatto anche l'onore di citarmi a proposito di una proposta quasi identica a questa e da me presentata e sostenuta l'anno scorso nella discussione di questa legge.

Egli ha posto dinanzi a noi due principali difficoltà che secondo lui si oppongono all'accettazione degli emendamenti dell'onorevole Pescetti e dell'onorevole Callaini, difficoltà che sono poi quelle stesse che lo decisero a rigettare insieme alla Commissione l'emendamento che io ed altri avevamo l'anno scorso proposto. Queste difficoltà, sono, secondo lui, le seguenti: prima, la necessità del riordinamento di queste Casse in base ad

uno statuto unico; seconda, l'altra necessità di aumentare le trattenute degli agenti iscritti a queste Casse in modo uniforme; (e aggiunge anche) trattenute le quali non furono mai aumentate, mentre lo furono quelle delle Società e dello Stato. Ma andando di questo passo e sotto un simile punto di vista, un'altra difficoltà, dico io allora, sembra sorgere, per quanto d'ordine secondario; ed è che, mantenendo il diritto di opzione per gli agenti delle ex-Romane, si viene a dare loro una pensione maggiore di quella che loro verrebbe con gli statuti che andrebbero in vigore dopo l'approvazione di questa legge, quindi si viene, per quanto in minima parte, ad ostacolare la diminuzione del deficit attuale.

Rispondo alla prima obiezione, che non è affatto vero che il riordinamento di queste Casse, e quindi l'unicità conseguente degli statuti, non possa ottenersi egualmente mantenendo i diritti dei ferroviari delle ex-Romane. Ed infatti osservo che se quei ferroviari sono i soli ormai che vogliono il mantenimento di questo diritto, si è perchè sono anche i soli che rimarrebbero danneggiati dall'applicazione dei nuovi statuti. Ora io non so come mai il mantenimento di un diritto quesito di un migliaio appena di agenti iscritti a quelle Casse impedisca la unicità in genere dei loro statuti!

In quanto riguarda poi il danno, al quale ha accennato l'onorevole relatore, relativo all'aumento delle trattenute, osservo che quell'aumento l'hanno subito come tutti gli altri, e lo subiranno ancora, perchè è insito nell'articolo 16 (e ne parleremo quando verrà questo articolo) che le trattenute degli agenti potranno essere aumentate in modo indefinito.

Quindi non parliamo di un danno che possono subire tutti quanti, parliamo invece del danno che oggi subirebbero loro soli, gli agenti delle ex-Romane, oltre al subire quello comune a tutti gli iscritti.

Ma noi vogliamo, si dice, l'unità intera ed assoluta degli statuti, a costo di trascurare certi diritti. Perfettamente d'accordo: facciamo pure uguali per tutti, ma io vi domando che cosa c'è di male ed in che cosa si varino questi statuti quando si stabilisca, sia pure con un articolo transitorio (se di un articolo proprio ci sarà bisogno) che quegli agenti delle ex-Romane i quali debbono ancora an-

dare in pensione e che realmente sarebbero danneggiati dai nuovi statuti, possano optare per i vecchi ed avere la liquidazione delle loro pensioni in base a questi.

Aggiungo poi che, approvando l'articolo come sta, si stabilirebbe una diversità di trattamento stridente, ingiusta, assolutamente odiosa, fra gli impiegati delle ex-Romane, che sono già andati in pensione, e quelli che hanno la disgrazia di andarvi magari un giorno dopo l'applicazione dei nuovi statuti. Siamo giusti. Io comprenderei (mi guarderei bene però dal proporlo) comprenderei che questo nuovo trattamento che verrà ad essere fatto agli impiegati delle ex-Romane, che andranno d'ora innanzi in pensione, fosse esteso a tutti gli altri che già sono in quiescenza, ma siccome questo, io spero, non si farà, e non si tenterà nemmeno di fare, rimane integra quella stridente ingiustizia.

Ed oppongo ora una risposta all'ultima obiezione che feci a me stesso; ed è quella che riguarda l'aumento che avverrebbe del deficit.

Si è osservato che (per quanto riguarda il deficit attuale) la differenza in meno che passa fra le percentuali degli introiti stabiliti dagli statuti delle ex-Romane e quelli che si andrebbero ad attuare, è del 3.08 per cento; vale a dire che, con gli statuti ex-romani, si avrebbe un deficit maggiore del 3.08 per cento, in confronto degli statuti attuali. Si oppone però che, aumentando le trattenute, come infatti verranno aumentate (dato anche si approvasse come sta la modificazione all'articolo 16 divenuto 17), questa differenza in meno si ridurrebbe al 0.28 per cento. Come vedesi quindi, si avrebbe un maggior deficit rappresentante una somma trascurabile e d'altra parte si rispetterebbe il diritto di cui si parla.

In ultimo: è vero che gli statuti delle ex-Romane permettevano di modificare il trattamento di coloro che erano iscritti alla Cassa pensioni; ma è anche vero che ormai con lo statuto del 1890, che consacrava il diritto d'opzione, si è in certo qual modo vulnerata quella facoltà.

Per di più, siccome ciò che ne verrebbe di danno alle Casse è, come già dissi, assolutamente trascurabile, e siccome, infine, non si viene per nulla affatto a turbare l'ordinamento e l'uniformità degli statuti, prego la Commissione e la Camera (associandomi a

quelli che han parlato prima di me) di accettare l'emendamento che è stato presentato.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Io, alla mia volta, prego i sottoscrittori dell'emendamento di volerlo ritirare e di accettare quanto dissi al Senato e quanto ho detto, poco fa, all'onorevole Farina al quale ho ripetuto quanto dichiarai al Senato, nel rispondere all'onorevole Finali: cioè, che io avrei preso in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Finali, come prendo in considerazione quelle fatte testè dall'onorevole Callaini. Ma non posso andar più oltre.

Pescetti. Perché?

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Il perchè lo dissi già in Senato, e l'ho replicato all'onorevole Farina. Se non ho il piacere di poter persuadere l'onorevole Pescetti, non è colpa mia.

La ragione per cui non posso accettare l'emendamento, l'ha in modo perspicuo detta già il relatore, alle cui parole mi associo.

Aggiungerò che non è esatto quel che ha detto testè l'onorevole Nofri: cioè, che, cessata la Società delle Romane, siano caduti gli statuti di quelle Casse pensioni e di mutuo soccorso. No, gli statuti sussistono ancora quali erano.

Nofri. Non ho detto questo.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Del resto l'opzione, come bene ha detto l'onorevole relatore, non può oltrepassare i termini della approvazione dello statuto. Quando saranno approvati gli statuti nuovi, come volete che vi sieno ancora altri tre o quattro mesi per fare l'opzione?

Replicherò l'osservazione fatta testè, quando ho risposto all'onorevole Farina, cioè che nell'articolo 13 votato dalla Camera, si determinava la misura delle pensioni, in proporzione delle ritenute; ma però il Senato tolse ogni determinazione, e siffatta modificazione, come ho già detto, lasciando impregiudicata la questione che sollevano gli impiegati delle ex-Romane, non compromette i loro interessi.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, che nella sua relazione ha approfondito la questione con largo corredo di argomenti e di calcoli, ha osservato che non

è esatto quello che si è detto che, cioè, questi impiegati delle ex-Romane che devono ancora andare in pensione sono migliaia; sta invece che non arrivano a 200.

Io, alla mia volta, replico che accetto come raccomandazione quello che dicono gli emendamenti; al di là di questo io non potrei andare, anche perchè la Camera respinse l'emendamento dell'onorevole Nofri, quando per la prima volta questo disegno di legge venne in discussione.

Pescetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Pescetti. Intendo fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di fare una dichiarazione.

Pescetti. La mia dichiarazione è questa. Insisto nell'emendamento presentato. Siamo 20 firmatari di varie parti che, avendo studiata la questione, ci si trova uniti in quest'ordine d'idee. Permettetemi di rilevare una circostanza.

Con l'emendamento proposto ho detto che la opzione deve essere esercitata entro quattro mesi dall'applicazione della nuova legge, di guisa che gli effetti di questa scelta saranno presto fissati.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Ma questo è merito.

Pescetti. Anche per la ragione ora ricordata, prego la Camera di votare l'aggiunta proposta all'articolo 12.

Presidente. Ora verremo alla votazione. Prima di tutto osservo che i due emendamenti non sono perfettamente uguali, quindi domando agli onorevoli Callaini e Pescetti, se sono d'accordo di fonderli, o di associarsi l'uno all'altro.

Onorevole Callaini, ha facoltà di parlare.

Callaini. Se l'onorevole ministro mi facesse promessa formale, che negli statuti da compilarsi si introdurrà una disposizione transitoria, per salvaguardare, all'atto del collocamento in quiescenza, i diritti e le legittime aspirazioni degli impiegati, e degli agenti delle ex ferrovie Romane, nel senso di evitare la perdita che resulterebbe nella loro pensione, liquidata in base al nuovo statuto; se prendesse tale impegno, sarei disposto a recedere dal mio emendamento, altrimenti dovrei insistervi.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Io ho già detto all'onorevole Callaini ed agli altri onorevoli deputati, e ripeto per la terza volta, che raccomanderò alla Commissione che deve compilare gli statuti, la condizione degli impiegati delle ex-Romane; ma non posso prendere impegno di far mettere negli statuti ciò che l'onorevole Callaini propone nel suo emendamento. Tutto questo è quello che io posso dire.

Pescetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pescetti. Onorevole signor presidente, per accedere al suo desiderio io prenderò anche la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Callaini, che prego vivamente di secondarmi perchè noi dobbiamo preferire le formule della legge alle raccomandazioni che promette l'onorevole ministro.

Io dunque aggiungerei il seguente inciso al mio emendamento: « per la messa in istato di pensione o di quiescenza. »

Presidente. Faccia una proposta concreta e la formuli.

(L'onorevole Pescetti presenta un emendamento scritto al presidente).

Dunque l'emendamento che l'onorevole Pescetti ha presentato con l'aggiunta indicata sarebbe il seguente:

« È però riservato agli impiegati ed agli agenti delle ferrovie ex-Romane il diritto di optare entro il termine perentorio di quattro mesi dall'applicazione della presente legge per il trattamento (e qui viene l'aggiunta) della messa in istato di pensione o di quiescenza fissato dal vecchio statuto anzichè per gli statuti definitivi. »

Onorevole Callaini, accetta questa modificazione al suo emendamento?

Callaini. Accetto.

Presidente. Allora, siccome questo emendamento non è altro che un'aggiunta all'articolo 12, io metterò prima a partito i due primi commi dell'articolo 12 stesso che rileggo:

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione composta di rappresentanti del Governo, delle Società ferroviarie esercenti e dei Comitati amministrativi delle attuali Casse di pensione e mutuo soccorso, compilerà gli Statuti definitivi di queste attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.

Tali Statuti saranno identici per le tre Società ed obbligatori per tutto indistintamente

il personale delle Società medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti Statuti definitivi.

Gli Statuti stessi saranno approvati per Decreto Reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto del nuovo Istituto di previdenza.

Chi li approva si alzi.

(Sono approvati).

Ora metto a partito l'emendamento degli onorevoli Pescetti e Callaini di cui or ora ho data lettura.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge l'emendamento degli onorevoli Callaini e Pescetti).

Pongo ora a partito l'ultimo capoverso dell'articolo 12 così espresso:

« Gli statuti stessi saranno approvati per Decreto Reale con provvedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello statuto del nuovo Istituto di previdenza. »

(È approvato).

Art. 13.

I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione addetti ai servizi sedentari acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di età e 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi quando abbiano compiuti almeno 55 anni di età e 25 di compartecipazione.

I compartecipanti divenuti inabili e quelli che entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque età, purchè abbiano raggiunto almeno 10 anni di compartecipazione alla Cassa.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in località infette dalla malaria.

(È approvato).

Art. 14.

Alle vedove dei compartecipanti e dei pensionati attuali e futuri, le quali sieno senza figli, sarà liquidata la pensione nella misura non

maggiore del 50 per cento di quella spettante ai rispettivi mariti, e del 65 per cento se vi sieno anche figli minorenni del partecipante.

La pensione sarà uguale alla metà di quella del padre per i figli minorenni, orfani di entrambi i genitori, se siano in numero non minore di due, e ad un quarto se vi sia un figlio solo.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sarà a carico della Cassa la sola parte di pensione o di sussidi, stabilita con le norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

(È approvato).

Art. 15.

Il sussidio continuativo pel partecipante al Consorzio di mutuo soccorso non è riversibile agli eredi.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro sarà a carico del Consorzio la sola parte di sussidi temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

(È approvato).

Art. 16.

Il partecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avrà diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.

Nello Statuto definitivo del Consorzio di mutuo soccorso dovranno essere escluse tutte le concessioni d'indole facoltativa.

(È approvato).

Art. 17.

Insieme cogli statuti definitivi la stessa Commissione di cui all'art. 12 determinerà le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'art. 35 dei capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea e a norma dell'art. 31 del capitolato per la rete Sicula.

Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della metà del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono più a carico delle Casse di pensioni e dei Con-

sorzi di mutuo soccorso per effetto delle norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899.

Presidente. A questo articolo 17 l'onorevole Nofri ha presentato un emendamento sottoscritto anche da altri nove colleghi, e così concepito:

« Sostituire al primo comma dell'articolo 17 approvato dal Senato, il primo e secondo comma dell'articolo 16 del testo approvato dalla Camera, così concepiti:

« Negli statuti definitivi saranno determinati gli aumenti di entrate annue necessarie per assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle attuali Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso in corrispondenza agli impegni derivanti dagli statuti definitivi medesimi.

« Le Società assumeranno a proprio carico i detti aumenti di entrate annue, salvo il concorso a cui potrà essere chiamato il personale con aumento delle ritenute attuali, che però non potrà essere superiore all'uno per cento dell'ammontare degli stipendi per i partecipanti delle Casse pensioni, e del mezzo per cento dell'ammontare delle paghe per i partecipanti dei Consorzi di mutuo soccorso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri per isvolgere il suo emendamento.

Nofri. Come si vede, il mio emendamento consiste nella riproduzione letterale dell'articolo approvato dalla Camera l'anno scorso. Quell'articolo tendeva a far sì che, nel determinare le nuove entrate, che sono necessarie a ristabilire l'equilibrio fra gli introiti e gli oneri delle attuali Casse pensioni e soccorso, si dovesse chiamare a procurarle le Compagnie ferroviarie, e ciò in base all'articolo 35 del capitolato annesso alle Convenzioni.

Ma siccome poi per quell'articolo 35, in relazione agli stessi vecchi statuti delle ex-ferrovie Alta Italia, Romane, ecc., devono essere chiamati implicitamente anche i ferrovieri a contribuzione per produrre quelle nuove entrate, così l'articolo 16 disponeva che per i ferrovieri medesimi si dovesse quella contribuzione in un aumento non superiore all'uno per cento della trattenuta attuale sui loro stipendi, per quanto riguarda quelli che sono iscritti alle Casse pensioni, e del mezzo per cento della trattenuta stessa sui loro sa-

lari per quanto riguarda quelli che sono iscritti alla Cassa di soccorso.

In tal modo evidentemente la legge voleva garantire agli iscritti a quelle Casse una trattenuta sui loro stipendi e salari non superiore ad una ragionevole falceidia degli uni e degli altri.

Sembrava che questo concetto, che già era stato immesso, dirò così, nell'articolo 35 delle Convenzioni, quando si fece il primo aumento della trattenuta, dovesse essere, senz'altro, approvato dal Senato del Regno. (*Conversazioni*).

Presidente. Prego di far silenzio.

Nofri. Ma qui si rileva un'altra volta come in quell'alto Consesso abbiano potuto prevalere assai più gli interessi delle Compagnie che quelli dello Stato e dei ferrovieri.

Le Società ferroviarie sostennero in un memoriale, che avevano presentato alla Camera l'anno scorso, e che ripresentarono al Senato allora ed anche quest'anno, che non intendevano assumersi le nuove entrate a loro carico con quella limitazione voluta dall'articolo 16 originario; vale a dire che esse non avrebbero voluto pagare di più di quello che, proporzionalmente agli attuali rispettivi versamenti, sarebbero stati chiamati a pagare gli iscritti alle Casse pensioni e soccorso.

Il Senato diede loro completamente ragione con la dizione dell'articolo 17, giacché in quell'articolo non si determina niente riguardo al limite degli aumenti delle trattenute agli iscritti alle Casse. Vi si dice infatti solamente: « Insieme con gli statuti definitivi, la stessa Commissione di cui all'articolo 12 determinerà le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei consorzi di mutuo soccorso esistenti a norma dell'articolo 35 del capitolato ecc. »

Ora, che cosa dice l'articolo 35 del capitolato, in proposito? Semplicemente questo: « che il concessionario, cioè le Società nel caso nostro, dovrà dar opera al riordinamento delle Casse-pensionati e di soccorso e concordare con i Comitati amministrativi di dette casse i provvedimenti occorrenti a porre queste in grado di corrispondere agli scopi per i quali sono costituite. »

A prima vista, leggendo ciò, sembrerebbe che il concessionario, per riordinare ed as-

sicurare il funzionamento di quelle Casse, dovesse provvedere per intero lui ai nuovi introiti a fine di equilibrare le spese colle entrate, ma questo non è, perchè negli statuti vecchi ed anche nell'attuale è stabilito che si possano aumentare, come già si aumentò in forza del comma quinto del citato articolo 35, e appunto per evitare i nuovi disavanzi, le trattenute agli iscritti alle Casse pensioni e di soccorso. Quindi è evidente che, in base a questo stato di fatto, le Compagnie potrebbero anche (non dico che lo faranno, perchè sarebbe addirittura enorme) colmare il disavanzo attuale, aumentando di altrettanto le ritenute da farsi agli iscritti alle casse stesse. Ma questo non succederà, mi si dice, ed io lo credo senz'altro.

Però succederà un'altra cosa. Ammesso per un momento che, secondo il disposto dell'articolo 16 originale, come fu approvato dalla Camera, gli iscritti alle Casse fossero chiamati a colmare il citato disavanzo nella misura dell'1 per cento per le Casse pensioni e del mezzo per cento per le Casse di soccorso, rimarrebbe ancora da stabilire chi dovrebbe provvedere al rimanente 2.10 per cento, per quanto riguarda le Casse pensioni, ed al 0.65 per cento per quanto riguarda le Casse di soccorso e che è quasi il doppio di quello che sarebbero chiamati a versare i ferrovieri.

Ora, secondo l'articolo 16, più volte citato, questo 2.10 per cento e questo 0.65 per cento avrebbero dovuto versarlo interamente le Compagnie.

De Nava. Lo Stato.

Nofri. No, le Compagnie. perchè l'articolo 16 dice infatti così: « le Società assumeranno a proprio carico i detti aumenti di trattenuta annua. »

De Nava. Ma dopo paga lo Stato.

Danieli, relatore. Ma dopo la scadenza del contratto paga lo Stato.

Nofri. Ma adesso non pensiamo alla scadenza delle Convenzioni.

Danieli, relatore. Bisogna pensarvi.

Nofri. È strano che ci dobbiate pensare voi che volete continuare l'esercizio privato. Se voi pertanto, dato quel vostro principio, rinnoverete le Convenzioni, io spero che vorrete mantenere quanto è stabilito in questo articolo 16, vale a dire di conservare l'onere di cui si parla a quelle nuove Compagnie

che verranno ad assumere l'esercizio delle ferrovie.

Intanto, sta il fatto che oggi, dato l'esercizio delle ferrovie alle Compagnie attuali, l'articolo 16 carica le medesime del 2.10 per cento per la Cassa-pensioni e del 0.65 per cento per la Cassa-soccorsi in questione, mentre l'articolo 17 attuale, non dicendo nulla in proposito, lascia in balia delle Compagnie questo onere, in modo, che molto probabilmente una metà del medesimo andrà a carico dei ferrovieri; e quindi essi non saranno più chiamati, com'era stabilito dall'articolo 16, all'aumento delle trattenute pel solo 1 per cento per la Cassa pensioni e del solo mezzo per la Cassa soccorso, ma bensì al 2 per cento da una parte ed all'1.15 per cento dall'altra.

Ed infatti la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato dice in proposito: noi abbiamo introdotto questo emendamento, altrimenti avremmo caricato un po' troppo le Compagnie.

E badate che quella relazione, per quanto l'abbia letta, non accenna affatto al pericolo che un giorno quell'onere possa andare a carico dello Stato, mentre avrebbe potuto e dovuto accennarlo. In essa si dice soltanto che non era giusto che andasse solamente sulle Compagnie e, facendo anche dei calcoli, tanto pei carichi riguardanti la Cassa-pensioni, quanto per quelli riguardanti la Cassa di soccorso, espone una maggiore spesa per le Compagnie di 1,391,000 lire all'anno.

Questo dimostra ancora di più quale aggravio maggiore andrà sulle spalle dei ferrovieri, se oggi la Camera, contrariamente a quanto è stato l'anno scorso votato con l'articolo 16, venisse ora semplicemente a creare il pericolo (ed io dico la certezza) che una parte di questo milione e trecento novantun mila lire vada a gravare sugli stipendi ed i salari di quei ferrovieri. Si badi che gl'iscritti alle Casse-pensioni e soccorso prima del 1885 pagavano, o meglio avevano una trattenuta sui loro stipendi, del 3 per cento se iscritti alle pensioni e dell'uno se iscritti al soccorso; che appena approvate le Convenzioni, questa trattenuta venne portata per i primi al 4 e mezzo per cento e per i secondi al 3 per cento; che oggi, se noi manteniamo l'articolo 16 come fu approvato dalla Camera l'anno scorso e che ora ci ritorna col numero 17, porteremo questa trattenuta

al 5 e mezzo per cento per gli iscritti alle Casse-pensioni e al 3 e mezzo per cento per gli iscritti alle Casse-soccorso.

Come vedete, nello spazio di 14 anni, quelle trattenute sarebbero state aumentate semplicemente del 2 e mezzo per cento da una parte e dall'altra. Non so dove andremo a finire in tal modo se noi lasciamo la facoltà a quella tale Commissione, dove saranno in preponderanza gli interessi delle Compagnie, di stabilire un nuovo aumento!

Certo il 5 e mezzo diventerà il 6 e mezzo e il 3 e mezzo diventerà il 4; si avranno insomma trattenute esagerate e si falciureranno in modo straordinario gli stipendi ed i salari dei ferrovieri e così si provocherà, anzi si acuirà quel malcontento che da 14 anni si è sviluppato e cresciuto fra loro e ad attutire il quale non avete escogitato alcun rimedio, all'infuori di quella Commissione d'inchiesta le cui conclusioni attendono ancora il giudizio di un Comitato d'arbitri che pare ci dorma sopra tranquillamente i suoi sonni.

Ora quindi richiamo l'attenzione della Camera sulla gravità di questo articolo e sul cambiamento sostanziale dannosissimo agli interessati, per i quali esclusivamente si riordinano questi istituti.

Richiamo su questo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, e vi dico che, se avete trovato l'anno scorso quell'articolo giusto, lasciatelo in quel modo, giacché è anche perfettamente conforme allo spirito e alla lettera delle Convenzioni, e confermatelo col vostro voto. Giacché questa legge, volere o no, per causa dell'articolo 21 approvato dalla Commissione e dal Governo, deve pure ritornare al Senato, ci ritorni e in modo da far rilevare a quell'Alto Consesso quale ingiustizia si commetterebbe se noi accettassimo la modificazione che egli ha introdotto a quell'articolo 16.

Si badi che se in tutto il contesto della legge c'è una cosa che davvero tocca, come già dissi, gli interessi di coloro per i quali questa legge è fatta, cioè i ferrovieri, è appunto quella che è insita nello articolo in questione.

Essi sanno già e sono preparati a quest'aumento di trattenuta, a questa diminuzione dei loro stipendi e salari.

Sono già due anni ormai che è acquisito, che è pacifico che dovranno rilasciare l'uno per cento di più alla Cassa-pensioni e l'uno

e mezzo per cento di più alla Cassa-soccorso. Con l'approvazione di questo articolo 17 non sapranno più nemmeno fin dove si vorranno portare quegli aumenti.

Noi non possiamo assolutamente lasciarli nell'incertezza ed anzi dirò meglio nel pericolo di una diminuzione maggiore dei loro stipendi. Qualunque dichiarazione o assicurazione in proposito potesse fare il ministro non potrebbe aver valore: il solo fatto che il Senato ha creduto bene di togliere quella disposizione tassativa, che limitava all'uno e all'uno e mezzo per cento l'aumento della trattenuta, basterà ad autorizzare qualsiasi Commissione, qualsiasi Società, qualsiasi Tribunale ad aumentare ancora ed a ritenere bene aumentate le trattenute. Chiunque ci potrà dire: di fronte alle raccomandazioni che potrebbe anche fare il ministro, tanto valeva non toglierla quella disposizione quando all'atto pratico si doveva mantenere. Quindi o il ministro e la Commissione credono giusto che quelle trattenute si limitino, come era stato stabilito dal vecchio articolo 16, ed allora accettino il mio emendamento che è la riproduzione dell'articolo già approvato dalla Camera; o questo non credono, ed allora lo respingano senza altro. Ma le raccomandazioni e le assicurazioni non valgono e non possono valere a niente: qui ci vogliono dei patti chiari e precisi.

Aspetto pertanto la risposta del ministro per sapere se devo mantenere, o no, il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Dirò brevemente le ragioni per cui il Governo accettò che, all'articolo votato dalla Camera, fosse sostituito quello proposto dal Senato. La prima ragione sta in ciò che, con l'articolo votato dalla Camera, pareva si volesse, in qualche modo, interpretare l'articolo 35 del capitolato annesso alle Convenzioni. La seconda ragione fu quella formulata nella petizione rivolta dalle Società tanto alla Camera che al Senato, e concerne così gli impegni come le entrate. Si diceva dalle Società: dal momento che voi stabilite gli impegni, togliendoci così una libertà che ci viene dal contratto, non avete il diritto d'imporci l'onere delle entrate che sono richieste da quegli impegni. È vero che per la legge del 1897 ci avremmo potuto credere autorizzati a farlo: ma per le consi-

derazioni che esposi al Senato e che per brevità tralascio di ripetere, il Governo non credette di insistere su quel punto, e rimandando agli statuti la determinazione degli impegni, vi rimandò, in pari modo, quella delle corrispondenti entrate. Non avverrà così di dare campo libero alle Società di reclamare dinanzi agli arbitri di averle noi gravate di oneri in misura eccedente a quella in cui esse avrebbero potuto contenerla, variando opportunamente la entità degli impegni.

Ecco le ragioni per le quali, accogliendo le proposte dell'Ufficio Centrale del Senato, il Governo consentì a modificare l'articolo votato dalla Camera, nel senso che la Commissione stessa chiamata dall'articolo 12 a compilare gli Statuti, dovrà anche determinare le entrate annue in rapporto agli impegni derivanti da quegli statuti, per modo da assicurare il completo equilibrio delle Casse, rimanendo sempre nel campo dell'articolo 35 del capitolato (articolo 31 per la Sicula).

L'onorevole Nofri dice: ma badate; il personale ferroviario in genere sarà, probabilmente, anzi certamente sacrificato. Non è esatto, onorevole Nofri: perchè prima di tutto, come ho detto testè, l'ultimo a dire la sua parola circa gli statuti definitivi sarà il Governo, perchè è il Governo che deve approvarli; ma poi io debbo anche soggiungere, per debito di lealtà verso le Società, che nella stessa petizione le Società riconoscevano che non si potesse andare al di là dell'uno per cento. (*Interruzione del deputato Nofri*).

Ma non lo si può imporre.

L'onorevole Nofri non ha letto tutto nella petizione. Nella petizione delle Società è stato detto: « non si possono richiedere maggiori sacrifici al personale. » Ora se non si possono chiedere maggiori sacrifici al personale, il Governo farà valere la sua parola, perchè i ferrovieri non siano chiamati a dare un contributo maggiore di quello che si era già determinato. Ma se si volesse imporre, lasciando che tutto il rimanente onere sia assunto dalle Società, qualunque ne sia la misura, si potrebbe osservare, come appunto è stato osservato, che s'interpreta con legge l'articolo 35 del capitolato. (*Interruzioni del deputato Nofri*).

Come diceva, non si lascia in balia delle Società il personale: i suoi interessi non saranno certamente trascurati dalla Commissione che sarà nominata, giusta l'articolo 12,

ma non nel modo che ha detto l'onorevole Nofri. Il Governo conferma ciò che ha dichiarato: quando dovrà approvare gli statuti definitivi, non potrà non tener conto della condizione in cui si trova il personale delle ferrovie al quale, come ho ricordato, le stesse Società nella loro petizione riconoscono che non potrebbero chiedersi sacrifici più gravi di quelli previsti sul disegno di legge da voi approvato.

Per queste ragioni, e stante l'ora tarda, io prego la Camera di non volere accettare alcun emendamento a questo articolo, e di approvarlo come è stato votato dal Senato.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'emendamento dell'onorevole Nofri si converte in un articolo sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 17. Quindi mi pare, per regolarità della votazione, che si debba sopprimere la prima parte dell'emendamento Nofri. Passeremo alla votazione delle due prime parti dell'articolo 16 del disegno approvato dalla Camera ed ora riproposto come emendamento dell'onorevole Nofri: emendamento che non è accettato dal Ministero.

La Commissione l'accetta?

Danieli, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Quindi non è accettato neanche dalla Commissione.

Nofri. Debbo dichiarare solamente che, dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, sono più che mai convinto a mantenere lo emendamento; perchè egli stesso ne ha riconosciuto la giustizia. Egli però dice che si vedrà, e si parlerà, e si provvederà; ma in fin dei conti lascia ad un Ministero, che sarà il suo come può esser di un altro, a decidere. Questo non è il modo di consentire a quel che si richiede, e soprattutto non è il modo di far giustizia.

Presidente. Passeremo dunque alla votazione dell'emendamento che si compendia nelle due prime parti dell'articolo 16 già approvato dalla Camera.

Leggo l'emendamento:

« Negli statuti definitivi saranno determinati gli aumenti di entrate annue necessarie per assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle attuali Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso in corrispondenza agli impegni derivanti dagli statuti definitivi medesimi.

« Le Società assumeranno a proprio carico i detti aumenti di entrate annue, salvo il

concorso a cui potrà essere chiamato il personale con aumento delle ritenute attuali, che però non potrà essere superiore all'uno per cento dell'ammontare degli stipendi per i compartecipanti delle Casse pensioni, e del mezzo per cento dell'ammontare delle paghe per i compartecipanti dei Consorzi di mutuo soccorso. »

Coloro che approvano quest'emendamento, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, questo emendamento non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 17 così come è presentato dalla Commissione, e che rileggo:

« Insieme cogli statuti definitivi la stessa Commissione di cui all'articolo 12 determinerà le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'articolo 35 dei capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea e a norma dell'articolo 31 del capitolato per la rete Sicula.

« Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della metà del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono più a carico delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per effetto delle norme approvate con i Regi Decreti 22 gennaio 1899. »

(È approvato).

Art. 18.

« Alla fine di ciascun periodo degli attuali contratti di esercizio, verrà accertato per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Società esercenti nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente. »

A questo articolo gli onorevoli Nofri, Costa, Credaro, Rampoldi, De Nobili, Alessio, Pescetti, Imperiale, Guerci, Zabeo, Valeri e Agnini presentano il seguente emendamento: « All'articolo 18 ristabilire l'articolo 23 approvato dalla Camera, abolendo il seguente

inciso: nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente. »

L'onorevole Nofri ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Nofri. L'articolo 23 approvato dalla Camera l'anno scorso, stabilisce in sostanza che i nuovi disavanzi che eventualmente si fossero creati, dopo l'approvazione dei nuovi statuti, e cioè dall'applicazione di questa legge in poi, dovessero essere tutti a carico delle Società ferroviarie.

Le Società ferroviarie, quando saranno applicati i nuovi statuti, avranno interesse, come lo hanno sempre avuto, di sbarazzarsi del vecchio personale, giacchè nessuna remora esiste oggi, non è esistita in passato, e non esisterà in avvenire, senza questo articolo che è stato modificato dal Senato. Il giorno in cui le Società si trovassero innanzi alla prospettiva di reintegrare il *deficit* che fosse avvenuto in seguito alla applicazione di questa legge, coi loro denari, evidentemente si guarderebbero dal provocare, come sempre hanno fatto, le premature messe in quiescenza dei loro agenti. Di più in tal modo si verrebbe realmente a garantire, senza pericolo di nuovi aumenti di ritenuta sugli stipendi e sui salari, le pensioni promesse dagli attuali statuti; perchè se anche un altro fattore, oltre quello della messa in quiescenza, venisse a creare nuovi *deficit*, le Società dovrebbero provvedervi. Tutto ciò contiene un concetto evidentemente democratico, e che si ispira al principio che il padrone non deve semplicemente pagare l'operaio perchè lavori, ma deve anche contribuire seriamente fino all'ultimo acchè costui possa, quando è divenuto inabile al lavoro, godere di una pensione di riposo.

Il Senato però si diede pensiero dell'articolo 35 del contratto delle Convenzioni, e disse che, chiamando le Compagnie a colmare i futuri *deficit* si andava ad interpretare quell'articolo in favore dello Stato; e ciò non era ammissibile, perchè i contratti sono quelli che sono, e non possono in alcun modo modificarsi con una legge.

Io non entro (giacchè fra le altre cose non ne ho la competenza) in quest'argomento giuridico. Faccio però una semplice osservazione: noi, dovendo curare l'interesse dello Stato, interpretiamo l'articolo 35 nel senso (non rileggo l'articolo perchè oramai tutti coloro che sono interessati nella questione lo

conoscono) che il concessionario debba fare opera perchè questi Istituti, non solo sieno riordinati, ma corrispondano a quegli scopi per i quali sono stati creati; e ciò è già nella legge, anzi nell'articolo 17 già citato che provvede agli aumenti degli introiti, non solo, ma che ne lascia il carico alle Società che naturalmente possono scaricarsene sui loro dipendenti.

Il giorno in cui, malgrado le loro cure, malgrado l'opera loro aiutata dagli impiegati ferroviari, questi *deficit* ci fossero ugualmente, esse, le Società, devono provvedere.

Non andiamo a cercare se nel provvedere chiameranno a concorrere nuovamente anche gli agenti ferroviari. Stabiliamo il fatto che esse sole debbono provvedere, e che lo Stato non deve intervenire, come è dovuto intervenire pel *deficit* a tutto il giugno 1885, e come forse dovrà in qualche parte intervenire per quello dal 1885 ad oggi.

Si opporrà a questa mia osservazione quello che già si è opposto prima; cioè che le Convenzioni dovranno scadere, e, dovendo scadere, il nuovo *deficit* che si andasse a creare, in fin dei conti verrebbe a scaricarsi sullo Stato. Ma ripeto a ciò quello che ho detto prima: o lo Stato prenderà esso l'esercizio delle ferrovie, ed allora sarà il caso di provvedere; ma esso allora avrà anche i benefici dell'esercizio che adesso si godono le Compagnie ferroviarie; ed avendo quei benefici, potrà anche far fronte a quei nuovi oneri; o invece le ferrovie rimarranno alle Società, e il beneficio conseguente andrà ai loro azionisti, ed allora non so perchè non debbano continuare a provvedere anche agli oneri eventuali dell'esercizio medesimo. Dobbiamo noi tutelare sì o no questi interessi dello Stato?

Ebbene cominciamo col dire: l'articolo 35 noi l'intendiamo così; ed appunto perchè così l'intendiamo, si stabilisce in questo articolo che gli eventuali nuovi *deficit* che potranno, anzi io dico, che saranno provocati dalle ferrovie, sono a loro carico. Ripeto, ciò costituirà almeno una remora acchè esse non rinnovino il *deficit* per il loro interesse.

Se poi le Compagnie crederanno che l'articolo 35 non debba così interpretarsi, allora ci sarà il Comitato degli arbitri, ci saranno i tribunali, ci sarà quello che volete; ma intanto cominciamo noi a interpretarlo come riteniamo si debba interpretare, tanto più

che a questo Comitato degli arbitri, se noi accettiamo gli articoli 20 e 21 come li ha proposti il Senato, dovremo pure ricorrere, per quanto concerne la delimitazione delle responsabilità del *deficit* attuale.

Ora, dal momento che bisognerà ricorrere a questo Comitato degli arbitri, dal momento che ci saranno questioni che non si potranno evitare, io non comprendo perchè, proprio per questo articolo, si debba far gettito da parte dello Stato dei propri diritti, della ferma sua intenzione di interpretare nel modo che dissi l'articolo 35 delle Convenzioni.

Io dunque non faccio che domandare il ristabilimento di ciò che la Camera ha votato l'anno scorso: e cioè che l'articolo 18 ritorni quello che era l'articolo 23, e che quindi i nuovi *deficit*, che eventualmente vengano a crearsi dopo l'approvazione della legge, sieno a carico delle Compagnie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. L'opinione espressa dall'onorevole Nofri che nei nuovi disavanzi delle Casse lo Stato non abbia alcuna responsabilità, e che quindi questi nuovi disavanzi debbano rimanere a carico delle Società, è l'opinione ripetutamente espressa dal Governo e sanzionata dalla Camera, ed è pur l'opinione della vostra Commissione.

La Camera nelle tornate del marzo e dicembre 1899, approvando l'articolo 23 del suo disegno di legge, risolveva in questo senso la questione, togliendo ogni dubbio che, pur senza fondamento, potesse sollevarsi intorno agli articoli 35 e 31 dei capitoli.

Senonchè il Senato credette che non fosse conveniente dare, con una disposizione legislativa, l'interpretazione di un contratto, e che non potesse lo Stato, che è uno dei contraenti, mediante una legge interpretare il contratto a pregiudizio degli altri contraenti; e quindi deliberò (e questa deliberazione pose in atto in tutti gli emendamenti portati al progetto approvato dalla Camera) deliberò, dico, di lasciare impregiudicata la questione.

Quindi all'articolo 23, divenuto 18 nel suo testo, dopo aver detto che i nuovi disavanzi saranno assunti dalle Società, aggiunge: « nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente, » il quale articolo precedente si riporta agli articoli 35 e 31 del capitolato.

Dunque non è che lo Stato abdichi ai propri diritti, e neppure rinunzi al proprio profondo convincimento che nei futuri disavanzi egli non abbia responsabilità, e che questi debbano rimanere a carico delle Società; ma, come contraente, non vuole legislativamente risolvere una questione di interpretazione di contratto.

Nofri. È sempre una ritirata.

Danieli, relatore. Niente affatto.

Nella relazione della vostra Commissione e nelle dichiarazioni fatte dal Governo innanzi al Senato è affermato precisamente questo: che lo Stato non ha nè può avere responsabilità nei disavanzi futuri delle Casse, ma non lo dichiara legislativamente perchè è anche parte contraente. Farà però valere i suoi diritti davanti all'autorità competente.

Per queste ragioni la Commissione ha accettato l'emendamento introdotto dal Senato nell'articolo in esame. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Debbo ringraziare vivamente l'onorevole relatore, il quale ha così bene riepilogato il concetto del Governo circa la modificazione dell'articolo 21. E se l'onorevole Nofri, che è così studioso di queste questioni, avesse letto la lunga discussione che fu fatta in Senato, e quanto il ministro dei lavori pubblici ed il ministro del tesoro dissero nella discussione sull'articolo 21, si sarebbe persuaso che il Governo è fermo nel concetto dell'interpretazione data testè dall'onorevole relatore, ed è sicuro che i suoi diritti saranno al momento opportuno riconosciuti.

Presidente. Verremo dunque ai voti. Cominciamo dal porre ai voti l'emendamento dell'onorevole Nofri. Però, onorevole Nofri, intendiamoci bene nei termini precisi del suo emendamento, perchè in esso, a parer mio, vi è forse qualche imprecisione. Esso sarebbe formulato così:

« Ristabilire l'articolo 23 approvato dalla Camera » abolendo il seguente inciso: « Nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente. »

Ora l'articolo 23 approvato dal Senato, oltre a mancare di questo inciso, porta anche il seguente alinea: « Verrà accertata pure la situazione finanziaria dei nuovi Istituti di previdenza »: il quale evidentemente non dovrebbe essere richiamato,

Per cui sarebbe meglio formulare il suo emendamento in questo modo:

« Ristabilire la prima parte dell'articolo 23. »

Nofri. Sta bene.

Presidente. Pongo quindi a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Nofri che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal ministro, ed è del seguente tenore:

« Ristabilire l'articolo 23 approvato dalla Camera. »

Quell'articolo 23 era così concepito:

« Alla fine degli attuali contratti di esercizio, verrà accertata per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e, qualora risultino dei nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Società. »

Pongo a partito quest'emendamento dell'onorevole Nofri.

(*Non è approvato.*)

Rileggo l'articolo della Commissione:

Art. 18.

Alla fine di ciascun periodo degli attuali contratti di esercizio, verrà accertato per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Società esercenti nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente.

(*È approvato.*)

Art. 19.

Nei Comitati amministrativi delle esistenti Casse di pensioni e di mutuo soccorso il personale ferroviario sarà rappresentato da persone elette fra i partecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sarà stabilito dagli Statuti definitivi.

La vigilanza del Governo sul funzionamento delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso sarà esercitata nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 10.

(*È approvato.*)

TITOLO III.

Provvedimenti relativi al disavanzo esistente nelle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

Art. 20.

Entro un anno dall'approvazione degli Statuti definitivi di cui all'art. 12, il Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del te-

soro e con quello di agricoltura, industria e commercio, sentite le Società esercenti e i Comitati amministrativi delle attuali Casse di previdenza, eseguirà le valutazioni occorrenti per determinare:

a) il disavanzo alla data 30 giugno 1885 delle Casse pensione e di mutuo soccorso delle antiche reti « Alta Italia » « Romana » Calabro-Sicule » e « Meridionali » per tutti gli impegni che le Casse suddette hanno assunto verso i compartecipanti e pensionati esistenti a quel giorno;

b) il disavanzo, alla data in cui saranno applicati gli Statuti definitivi suaccennati, delle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso delle reti « Adriatica » « Mediterranea » e « Sicula » per tutti gli impegni che le dette Casse assumeranno verso i compartecipanti e i pensionati esistenti a quel giorno.

In base alle valutazioni preaccennate ed ai risultati delle altre indagini occorrenti sarà stabilito:

1° l'ammontare dei disavanzi al 30 giugno 1885 da ricolmarsi dallo Stato per le Casse dell' « Alta Italia » « Romane » e « Calabro Sicule », e dalla Società delle Strade Ferrate Meridionali per le Casse di previdenza della rete di sua proprietà.

2° l'ammontare dei disavanzi ulteriori delle attuali Casse di previdenza sino al giorno dell'applicazione dei nuovi statuti definitivi ferma restando la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 5 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

I risultati delle valutazioni e delle indagini di cui sopra saranno presentati al Parlamento.

(È approvato).

Art. 21.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 35 del capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del capitolato per la rete Sicula annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048, circa la destinazione delle quote del prodotto lordo ultra iniziale.

Parimenti nulla è innovato alle disposizioni della legge 15 agosto 1897, n. 383, successivamente prorogata con le leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239, e 21 dicembre 1899, n. 447.

I proventi degli aumenti di tasse, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare il disavanzo, a carico dello Stato, di cui al comma 4° degli articoli 35 del capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica

e 31 del capitolato per la rete Sicula annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048.

Zeppa, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Zeppa, presidente della Commissione. Onorevoli colleghi, non si sgomentino: farò una semplice dichiarazione.

Come presidente di questa Commissione, avevo avuto il piacere di essere sempre d'accordo coi miei colleghi per tutte le disposizioni di questo disegno di legge. Ho avuto, però, il dispiacere di trovarmi con essi in disaccordo per ciò che concerne la disposizione contenuta in questo articolo 21.

La Camera ha udito adesso la discussione intorno a due emendamenti che vengono a chiarire quanto io sto per dire intorno all'articolo 21 di questo disegno di legge.

Io ho votato contro i due emendamenti dell'onorevole Nofri. E credo aver fatto bene, rispettando le decisioni del Senato. (*Interruzioni*). Comprendo che l'onorevole Nofri interrompa, essendo egli di contrario avviso. Ma se io, ripeto, ho votato unitamente alla Commissione contro i suddetti emendamenti, non posso neppure votare l'articolo 21 quale ci viene proposto dalla maggioranza della Commissione; e la ragione sta in ciò: che lo Stato, nel mettere le tasse e le sopratasse, ognuno lo comprende, è padrone assoluto; può metterle, può toglierle, può destinarle come meglio crede. In ciò pure ha bisogno di venire a transazioni.

E difatti la Camera aveva votato l'articolo 21 in questo senso: che cioè le sopratasse della legge del 1897 fossero destinate a colmare il disavanzo esistente prima delle Convenzioni, vale al dire al 30 giugno 1885 oltre il prodotto lordo del due per cento ultra iniziale.

Ora, signori, che cosa è avvenuto? Le Società, quando la legge si è trovata dinanzi al Senato, hanno presentato una petizione affinché il Senato modificasse la legge nel senso che le sopratasse di cui alla legge del 1897 fossero destinate a cuoprire un eventuale disavanzo che avesse potuto verificarsi dal 1885 al 1896, ed in questo senso il Senato modificò l'articolo 21 votato dalla Camera.

Ora il nuovo articolo 21 che sta dinanzi alla Camera in sostanza dice questo: la legge del 1897 è quella che è. In altri ter-

mini se mantiene un dubbio quanto alla destinazione delle tasse che essa mette, come pretendono le Società, non ce ne occupiamo.

Ma questo ragionamento si potrebbe comprendere, trattandosi di un contratto che il legislatore non può interpretare, con una legge a danno di uno dei contraenti. Ma di fronte ad una legge non contrattuale, che il legislatore non possa chiarirla, interpretarla, correggerla a sua volontà è tale una pretesa delle Società ferroviarie che mal si comprende come l'Alto Consesso non ne abbia sdegnosamente respinta la petizione. Perciò la Camera, a mio avviso, dovrebbe ripristinare il suo articolo nella sua integrità nel riflesso che qualunque manifestazione di Commissioni e di Governo ripetutamente fatta, non tratterrà le Società dal sollevare il dubbio assurdo che accampano nella petizione al Senato.

So bene che Governo, Camera e Commissione hanno gli stessi miei intendimenti; ma l'esperienza m'insegna, che con le Società ferroviarie, ed in genere con tutte le nostre potenze finanziarie, le precauzioni per tutelare gli interessi dello Stato non sono mai eccessive.

Fortunato, della Commissione. Commissione scellerata! (*ilarità*).

Zeppa. Non credo che, ripristinando l'articolo della Camera, si mancherebbe di riguardo al Senato di cui abbiamo accettato la quasi totalità delle modificazioni fatte al progetto, votato dalla Camera.

Danieli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Danieli, relatore. L'onorevole Zeppa, illustre presidente della nostra Commissione, ha portato davanti alla Camera l'equivoco nel quale egli si è continuamente aggirato, e dal quale tutti gli sforzi della Commissione intera non hanno potuto liberarlo. (*Benissimo!*)

Egli ha confuso le due questioni di destinazione delle tasse e di responsabilità...

Zeppa. Ma non le ho confuse mai! Voi dite quello che vi pare!

Presidente. Ma onorevole Zeppa, lasci parlare!

Danieli, relatore. Quanto alla destinazione delle tasse, la Commissione è perfettamente ed interamente del parere dell'onorevole Zeppa: ed essa non poteva esprimerlo in modo più chiaro di quello che risulta

dalle parole stesse che si leggono nella relazione:

« Nè simile disposizione, dice la relazione, può formare argomento, nonchè di contestazione, neppure di osservazione da parte di alcuno, essendo supremo diritto dello Stato di destinare i proventi delle imposte nel modo che crede più conveniente. »

Zeppa. Le ho fatte mettere io. (*Si ride*).

Danieli, relatore. Ed era infatti superfluo. È questa una dichiarazione circa la quale non ci poteva essere dubbio, cosicchè non occorre che fosse inserita nella relazione, perchè si tratta di un diritto dello Stato incontestato ed incontestabile.

Quanto alle questioni di responsabilità che sono riservate non nell'articolo 21 (onorevole Zeppa), ma nell'articolo 20 del testo approvato dal Senato, la cosa è ben diversa. Quando la Commissione è venuta unanime (tranne l'onorevole Zeppa) nel concetto che tutte le responsabilità si dovessero lasciare impregiudicate, e non dovesse la legge dare alcuna interpretazione ai rapporti giuridici esistenti fra lo Stato e le Società concessionarie, occorre riservare tutte le questioni di responsabilità, e questa riserva è contenuta nell'articolo 20...

Zeppa. No! (*Oooh!*)

Danieli, relatore. Ora, che cosa dice l'articolo 21? Riservate tutte le questioni di responsabilità nell'articolo 20, l'articolo 21 dice: nulla è innovato agli articoli 35 e 31 dei capitolati; nulla è innovato alle precedenti leggi, a quella cioè del 1897 e alle sue successive proroghe. Ora che stiamo facendo la nuova legge, la facciamo come crediamo di doverla fare, e siccome il Governo, la Camera e la vostra Commissione credono che lo Stato non abbia responsabilità veruna nel disavanzo successivo al 30 giugno 1885, destiniamo i proventi delle nuove tasse a questo disavanzo. Ma non risolviamo con ciò la questione della responsabilità nel disavanzo posteriore al 30 giugno 1885, che è riservata nell'articolo 20, e che sarà decisa dall'autorità competente. Il convincimento però del Governo, della Camera e della Commissione è che non vi sia responsabilità da parte dello Stato per il disavanzo posteriore al 30 giugno 1885, e lo affermiamo ancora una volta. (*Ben!*)

Zeppa. Domando di parlare per fatto personale. (*Oooh!*)

Presidente. Lo accenni.

Zeppa. Che l'articolo 21...

Presidente. Ma questo non è fatto personale!

Zeppa. Lasci fare! (*Si ride*). Io non ho mai pensato, e molto meno confuso la responsabilità con la destinazione delle tasse. Non solo non l'ho mai pensato, ma l'onorevole Danieli non lo ha voluto capire in tanti giorni di discussione! (*Si ride*).

Danieli, relatore. Non io soltanto, ma tutta la Commissione.

Zeppa. Io ho sempre detto che le responsabilità sono impregiudicate, sono quelle che risulteranno, ma che lo Stato ha diritto a destinare le tasse come vuole. E siccome è sorto il dubbio che le Società sostengano, cioè, che le tasse del 1897 debbano colmare i successivi disavanzi al 1885, (avete un bel dire, ma è pur vero che esse interpretano la legge così!) il legislatore deve nella legge attuale mettere disposizioni le quali abbiano assoluto valore sia di fronte agli arbitri sia di fronte ai tribunali, e non deve contentarsi di semplici dichiarazioni che, dinanzi ai Corpi giudicanti, a nulla varranno. (*Oooh!*)

Danieli, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Danieli, relatore. Un semplice schiarimento, perchè sembra che la questione sia grossa, mentre in fatto non lo è.

La legge del 1897 dichiara che i proventi delle sopratasse devono andare a colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896. Ora è opinione del Governo, della Camera e della vostra Commissione che si intendesse parlare del disavanzo al 30 giugno 1885 aumentato dagli interessi composti fino al 31 dicembre 1896.

Ma, anche se fosse fatta questa destinazione, siccome rimane integra la questione delle responsabilità a termini dell'articolo 5 della stessa legge del 1897 e dell'articolo 20 di questa nuova legge, qualora l'autorità competente decidesse, come crediamo e siamo sicuri che deciderà, che la responsabilità dello Stato non va oltre il 30 giugno 1885, le sopratasse che fossero state destinate al disavanzo posteriore si riprenderebbero, perchè il concorso dello Stato nel disavanzo sta in quanto ci sia la sua responsabilità. (*Benissimo!*)

Ecco ciò che l'onorevole Zeppa non vuol comprendere. (*Ilarità*). Egli confonde la questione della destinazione delle tasse con la questione della responsabilità. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Io non ho nulla da aggiungere a quanto lucidamente ha esposto l'onorevole relatore.

Per noi non v'è dubbio alcuno circa la destinazione delle tasse autorizzate dalla legge del 1897, poichè quella legge non soltanto all'articolo 3° stabilisce, che le sopratasse vanno in aggiunta al 2 per cento del prodotto ultra iniziale di cui nell'articolo 35 del capitolato, ma nel successivo articolo 5 lascia immutati i rapporti giuridici fra le Società e lo Stato, specialmente in ordine alle questioni di responsabilità.

Ora, se diciamo: nulla è innovato alla legge del 1897, ciò significa che nulla è innovato all'articolo 3° della legge del 1897 che parla delle sopratasse e nulla è innovato all'articolo 5 della legge stessa che parla delle responsabilità.

Zeppa. E perchè non lo chiarisce allora? Non lo vogliono chiarire! (*Rumori e commenti*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 22.

La tassa stabilita dall'art. 1 della legge 6 aprile 1862, n. 542, e dall'art. 1 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2^a, sui prezzi dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 13 al 16 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

La tassa stabilita coll'art. 2 della citata legge 14 giugno 1874 sui prezzi dei trasporti a piccola velocità sulle strade ferrate del Regno è aumentata dal 2 al 3 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

I detti aumenti di tasse saranno applicati a cominciare dal 1° maggio 1900; però per quanto concerne i trasporti in servizio cumulativo internazionale saranno applicati entro il termine di cinque mesi dal 1° maggio 1900. Frattanto finchè non siano applicati questi aumenti di tasse tanto per i trasporti interni quanto per gli internazionali, continueranno ad essere applicate le sopratasse stabilite con l'art. 3 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle leggi 29 dicembre 1898, numero 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239 e 21 dicembre 1899, n. 447.

(*È approvato*).

Art. 23.

I proventi di cui è cenno nei precedenti; articoli 21 e 22, saranno versati trimestralmente alla Cassa depositi e prestiti, la quale dovrà eseguirne il reinvestimento in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le indicazioni che saranno date dal ministro del tesoro d'accordo coi ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

Insieme al primo versamento trimestrale saranno pure versati alla Cassa dei depositi e prestiti i titoli e il numerario corrispondente alle somme ricavate dai detti proventi investite e reinvestite durante il periodo anteriore.

(È approvato).

Art. 24.

Effettuata la ripartizione dei disavanzi ai sensi del precedente art. 20, le somme raccolte nella Cassa depositi e prestiti, come al precedente art. 23, saranno consegnate alle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso in ragione delle quote da determinarsi per ciascuna di esse con le norme con le quali dovrà, contemporaneamente, eseguirsi il riparto definitivo dei patrimoni delle cessate Casse di pensioni e di mutuo soccorso Alta Italia, Romane, Meridionali, e Calabro-Sicule.

Con le stesse norme dovranno essere ripartiti i successivi proventi annuali di cui agli articoli 21 e 22 fino alla completa estinzione della parte del disavanzo a carico dello Stato e la somma che la Società delle strade ferrate Meridionali e le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula saranno tenute a versare per ricolmare le parti del disavanzo risultate a loro carico ai sensi dell'art. 20.

(È approvata).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 25.

Il nuovo Istituto di previdenza e le attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso sono esenti dalla tassa di manomorta e da quelle sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

(È approvata).

Art. 26.

Alle controversie che insorgessero in ordine agli articoli 17, 18, 20 e 21 della presente legge, saranno applicate le norme dell'art. 17 della

legge 27 aprile 1885 e degli articoli 106 dei capitoli di esercizio Adriatico e Mediterraneo e 100 del capitolato Siculo.

(È approvato).

Faccio osservare alla Camera che la Commissione propone ancora un articolo aggiuntivo, n. 27, del seguente tenore:

« La presente legge andrà in vigore col primo aprile 1900 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. Espongo le ragioni dell'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione.

Nell'articolo 22 del disegno di legge si dichiara che le soprattasse attuali le quali verrebbero a scadenza, secondo la legge vigente, al 31 marzo 1900, rimangono in vigore fino a che non andrà in applicazione la nuova legge.

Senonchè, anche questo articolo 22, come tutti gli altri della legge, per l'articolo 1 del Codice civile non potrebbe andare in esecuzione ed essere obbligatorio se non 15 giorni dopo la sua pubblicazione. E quindi, se anche questa legge potesse essere pubblicata il 31 marzo, rimarrebbero 15 giorni, nei quali non si riscuoterebbero nè le vecchie, nè le nuove tasse. Questa è la ragione del nostro articolo aggiuntivo 27.

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pubblici, accetta quest'articolo aggiuntivo della Commissione?

Lacava, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

Presidente. Allora non essendovi altre osservazioni e nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 27, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al principio della seduta pomeridiana, la quale comincerà alle ore 15.

La seduta termina alle ore 12,45.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione